

esiste una macchina. Si è detto questo in quest'Aula, ma non è esatto, perchè secondo la statistica ufficiale del Ministero del 1927, esistevano centrali elettriche per motrici 71 con forza di cavalli 8103; come pure ve ne erano altre quattro inattive, perchè le miniere erano chiuse, di cavalli 290. E vi erano anche circa 11 mila operai i quali non avevano quel salario che loro sarebbe spettato, perchè i profitti dell'industria estrattiva non sono tutelati come meriterebbero.

Per queste considerazioni, dunque, io voglio augurarmi che il Governo accetti il mio ordine del giorno, nel qual caso non occorre che altro sia aggiunto, per prospettare la necessità dell'intervento della Camera a migliorare questo disegno di legge, che è tanto essenziale per l'economia nazionale e per la difesa della patria (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola all'onorevole relatore ed al Governo.

Onorevole relatore, ella intende parlare?

DE' STEFANI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione.

PRESIDENTE. E lei, onorevole sottosegretario?

TRIGONA, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Accetto l'ordine del giorno dell'onorevole Vassallo.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Vassallo, del quale è già stata data lettura, e che è accettato dal Governo. Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo alla discussione degli articoli.

Domando al Governo se accetta che la discussione avvenga sul testo della Commissione.

TRIGONA, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Il Governo consente; non può, però, accettare l'articolo 17 proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene. Ella ne dirà le ragioni all'articolo 17.

Veniamo agli articoli del disegno di legge.

ART. 1.

Il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana costituito con la legge 15 luglio 1906, n. 333, prorogato col decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, convertito in legge per effetto della legge 18 marzo 1926, n. 562, è prorogato fino al 31 luglio 1940.

Organi del Consorzio sono: il Comitato dei delegati, il Consiglio d'amministrazione e il Direttore generale.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il Comitato dei delegati è costituito:

a) da quattro membri scelti dal ministro delle corporazioni tra persone esperte nell'industria e nel commercio degli zolfi;

b) da venti membri eletti dai consorziati fra i concessionari e gli esercenti delle zolfare di Sicilia.

La nomina dei membri di cui alla lettera b) deve essere ratificata dal ministro per le corporazioni.

Il presidente del Comitato dei delegati è scelto dal Comitato stesso nel proprio seno, e la sua nomina deve essere ratificata dal ministro predetto.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il Comitato dei delegati dura in carica cinque anni, e i suoi membri possono essere rinominati o rieletti.

(*È approvato*).

ART. 4.

Per la scelta dei delegati elettivi tutti i consorziati hanno un voto per ogni dieci tonnellate consegnate al Consorzio per la vendita nell'esercizio precedente a quello, in cui viene pubblicata la lista dei consorziati, aventi diritto al voto, e ciò fino a 1,000 tonnellate: le frazioni di 10 tonnellate non sono calcolate.

I consorziati che abbiano consegnato come sopra al Consorzio più di 1,000 tonnellate, avranno inoltre sulla quantità superante il predetto limite un voto per ogni 25 tonnellate: le frazioni di 25 tonnellate non sono calcolate.

Le norme per le elezioni e per il funzionamento del Comitato dei delegati saranno stabilite con decreto Reale promosso dal ministro per le corporazioni.

(*È approvato*).

ART. 5.

Spetta al Comitato dei delegati:

1°) fissare le direttive generali da seguire nel funzionamento e nella amministrazione del Consorzio;